



COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA

Via Chiusa Madonna, 32 - 57020 BIBBONA (LI)

Tel. 0586/671.115 - Fax 0586/671.728



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29.04.2019

L'assemblea dei soci, regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto in prima convocazione il giorno 28/04/2019 alle ore 20,00 ed il giorno 29/04/2019 alle ore 21,00 presso i locali del teatro "La Palestra" in via della Steccaia a Bibbona, è dichiarata valida in seconda convocazione e si apre alle ore 21.15 del 29/04/2019 con la presenza di 18 soci.

ORDINE DEL GIORNO:

- **Nomina Presidente e Segretario dell'assemblea**
- **Relazione del Presidente**
- **Approvazione bilancio consuntivo 2018**
- **Approvazione bilancio preventivo 2019**
- **Nomina commissione elettorale**
- **Modifiche Statuto ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 2017**

Primo punto all'ordine del giorno: Nomina presidente e segretario dell'assemblea.

Si nomina Presidente dell'assemblea Bocelli Orfeo, segretario Infantino Martina, con il consenso di tutti i presenti.

Secondo punto all'ordine del giorno: Relazione del Presidente.

Il Presidente prende la parola, constatando una sempre minima presenza dei soci all'assemblea che rappresenta però un momento importante di valutazione dell'operato del consiglio e quest'anno in particolare con l'adeguamento statutario alla nuova normativa del terzo settore..

Nell'illustrare le varie attività svolte dalla nostra associazione, si evidenzia l'aumento esponenziale dei servizi svolti, sia d'emergenza che sociali.

Dallo scorso agosto, abbiamo a disposizione una nuova ambulanza acquistata grazie al contributo di alcuni operatori turistici di Marina di Bibbona.

Un'importante novità che riguarderà le associazioni ad agosto 2019, con l'entrata in vigore della nuova legge sul volontariato, con la quale le onlus diventeranno enti del terzo settore, questi cambiamenti, comporteranno una serie di aggravii come per esempio la presenza di un revisore dei conti iscritto all'albo dei revisori, (che tra l'altro con le elezioni di novembre scorso è stato eletto ed è attualmente il presidente del collegio dei revisori) e altri cambiamenti, che comunque renderanno i nostri bilanci ancora più trasparenti e che in generale tuteleranno maggiormente le associazioni.

Un altro grande cambiamento è partito a metà febbraio con la riorganizzazione del 118 e l'assegnazione alla nostra associazione di una postazione stand by di 12 ore giornaliere per la quale dovremmo garantire al 118 un'ambulanza fissa per 12 ore tutti i giorni, con uno stand by fisso pagato dall'asl che sommato alla fatturazione dei singoli servizi effettuati, potrà farci garantire un'entrata fissa tutti i mesi, che ci consentirà di affrontare al meglio le spese che dovremmo sostenere.

Il ruolo della nostra associazione è stato fondamentale anche nei rapporti con l'amministrazione comunale, in quanto negli anni di assenza della pro loco l'associazione ha comunque partecipato attivamente alle iniziative organizzate nel comune, come la Pasqua Bibbonese, le iniziative natalizie, fornendo supporto logistico e quant'altro.

Con la Pro Loco, da poco ricostituitasi, collaboriamo e abbiamo attuato il progetto di Bibbona Cardioprotetta, per la quale insieme ad alcuni formatori bls-d ci siamo occupati della formazione dei cittadini.





COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA

Via Chiusa Madonna, 32 - 57020 BIBBONA (LI)

Tel. 0586/671.115 - Fax 0586/671.728

Si segnala che dallo scorso anno abbiamo sottoscritto con il comune una convenzione di protezione civile, grazie alla quale siamo riusciti ad acquistare delle divise per i volontari che fanno protezione civile, il prossimo anno metteremo in progetto di acquistare le attrezzature mancanti.

Abbiamo aderito da poco al Servizio Civile Universale, attualmente abbiamo in corso da gennaio 2019 un progetto di servizio civile nazionale, con tre ragazzi.

Il presidente ringrazia tutti i volontari, i consiglieri e i dipendenti, che tutti i giorni si impegnano per portare avanti le attività associative, e auspica una maggiore partecipazione dei cittadini, perché le cose da fare sono tante e le forze non bastano mai.

Terzo punto all'ordine del giorno: Approvazione bilancio consuntivo 2018.

L'amministratore illustra il bilancio consuntivo 2018, chiuso con € 251.685,61 in entrata e con € 240.681,00 in uscita, con un avanzo di gestione di € 11.004,61; dato che evidenzia come si sia lavorato rigorosamente rispettando le entrate e le uscite.

Interviene il Presidente dei Revisori dei conti Rag. Pellegrini che legge la relazione del collegio dei revisori dei conti, che esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto economico 2018.

Non ci sono domande o richieste di chiarimento, quindi, il bilancio consuntivo 2018 viene approvato all'unanimità dai presenti.

Quarto punto all'ordine del giorno: Approvazione bilancio preventivo 2019.

Si legge il bilancio preventivo 2019, non ci sono domande o richieste di chiarimento, quindi si passa all'approvazione all'unanimità del bilancio preventivo 2019.

Quinto punto all'ordine del giorno: Modifiche Statuto ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 2017

Il presidente dà lettura delle modifiche che devono essere apportate al nostro statuto ai sensi del decreto legislativo 117/2017 e degli articoli del nostro statuto che vengono modificati.

L'assemblea approva all'unanimità

Dato che non ci sono domande o richieste l'assemblea si chiude alle ore 23,00

Il Presidente
Bocelli Orfeo

Il Segretario
Infantino Martina



Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno

25 GIU 2019

Riscosso € 1100

ESENTE



A.N.P.A.S.

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PUBBLICHE
ASSISTENZE

Compagnia di Pubblica Assistenza Bibbona

Statuto

(modificato ai sensi decreto Leg.vo 117/2017)



Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione

La “Compagnia di Pubblica Assistenza” ODV sigla C.P.A., costituita come associazione il 3 novembre 1995, è un’organizzazione di volontariato ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 117/2017 e come tale non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 1.2

La denominazione sociale contiene l’acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

Art. 1.3 – L’emblema

L’emblema dell’Associazione è rappresentato da una Croce di colore verde e rosso cerchiata di rosso con al centro una stella a nove punte con all’interno lo stemma di Bibbona, con la scritta circolare “Compagnia Pubblica Assistenza” in alto e “Bibbona” in basso, riprodotto anche sullo stendardo che viene esposto in tutte le occasioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.

Art. 2 – La Durata

La durata dell’associazione è illimitata.

L’associazione può essere sciolta su delibera dell’assemblea secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 2.1

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell’ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

Art. 3 – La Sede sociale

La sede legale dell’associazione è stabilita in Bibbona (Livorno) in via delle Macine, 2.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati, nonché sezioni, sia nella provincia di Livorno che al di fuori, qualora ciò sia ritenuto necessario allo sviluppo delle attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie.

Nell’eventualità della costituzione di sezioni distaccate il loro funzionamento, la loro organizzazione, ovvero la loro completa disciplina, sarà prevista nel regolamento interno dell’associazione.

Art. 4 – I Principi Ispiratori, Gli Scopi e Le Attività

La C.P.A. è un’associazione di persone le quali riconoscono il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato, quale espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo, ne

promuovono lo sviluppo e ne favoriscono l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.

L'associazione aderisce al movimento volontario organizzato dalla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), della quale condivide i principi ispiratori.

La CPA non ha fini di lucro, è aconfessionale, apolitica ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

Art. 4.1

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 4.2

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, ovvero nelle modalità previste dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 4.3

L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione

Art. 4.4

L'Associazione si prefigge principalmente di:

- a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione e progettazione del loro soddisfacimento;
- b) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- c) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;
- d) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- e) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;
- f) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;
- g) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- h) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
- i) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

Art. 4.5

Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono

- a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;





- b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;
- c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziani, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
- e) le attività di protezione civile;
- f) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;
- g) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- h) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;
- i) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- j) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;
- k) le attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- l) la formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- m) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- n) la cooperazione allo sviluppo;
- o) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- p) la cura di procedure di adozione internazionale;
- q) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- s) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
- t) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;
- u) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- v) i servizi di mutualità;
- w) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;
- x) la promozione della raccolta del sangue e degli organi;
- y) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie.

Art. 4.6

L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa

Art 4.7

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma

che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

TITOLO II – Associati

Art. 5 – Gli Associati

Possono aderire alla CPA tutti quei soggetti che abbiano raggiunto il quattordicesimo anno di età e che ne condividono le finalità, ne rispettano lo statuto e, in ogni caso, sono mossi da uno spirito di solidarietà, presentando domanda al Consiglio Direttivo, accompagnata al pagamento della quota associativa nella misura fissata dall'assemblea associativa e nei termini previsti dal presente statuto. Sull'ammissione giudicherà il Consiglio Direttivo, e l'iscrizione nel libro degli associati avverrà con decorrenza dal trentesimo giorno della presentazione della domanda, salvo che il Presidente, a seguito di delibera motivata del consiglio stesso, respinga la domanda e rimetta la questione al Collegio dei Probiviri, i quali delibereranno entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Gli appartenenti all'associazione si distinguono in onorari e ordinari.

Gli onorari sono coloro che hanno contribuito moralmente e materialmente allo sviluppo ed al sostentamento dell'associazione. Gli associati onorari vengono nominati dal consiglio direttivo.

Gli ordinari sono coloro che assolvono al pagamento della quota associativa.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Art. 6 – I volontari

L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali e gratuite dei propri aderenti, ovvero coloro che si impegnano direttamente, spontaneamente e personalmente, senza scopo di lucro e con continuità, a prestare la loro opera per la realizzazione dei progetti, dei servizi e delle iniziative dell'associazione, rispettandone lo statuto ed i regolamenti da esso derivanti, nonché le direttive e deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai volontari tutti sono a titolo gratuito, e la loro posizione è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato ovvero con ogni altro rapporto avente contenuto patrimoniale.

Ai volontari possono venire rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, e comunque entro i limiti stabiliti dagli organi sociali.

Art. 7 – I diritti degli associati

I diritti degli Associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico
- b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
- c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
- e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;
- f) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.



Art. 8 – I Doveri degli Associati

I doveri degli Associati sono:

- a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ed i deliberati degli organi associativi;
- b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;
- d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;
- e) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione;

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato viene a cessare per:

- a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato
- b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri
- c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati: nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 3 (tre) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell'obbligo;
- d) per decesso.

Art. 9.1

Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote ed i contributi scaduti e non versati.

Art. 9.2

Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.

Art. 9.3

Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III – Organi Associativi

Art. 10 – Gli Organi Associativi

Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea degli associati;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente;



- D) l'Ufficio di Presidenza
- E) il Revisore
- F) il Collegio dei Probiviri



Art. 10.1

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione del Revisore iscritto agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

Art. 10.2

Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.

Art. 10.3

Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

Art. 10.4

Il codice etico può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Art. 11 – La Composizione e La Funzione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative e che non siano sottoposti ad un provvedimento di sospensione.

Regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati, anche se dissenzienti ovvero non intervenuti.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea, all'apertura dei lavori elegge il segretario ed il presidente dell'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del presidente della stessa, un verbale da trascrivere in un apposito libro dei verbali delle assemblee dell'associazione.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) approvare la relazione del consiglio direttivo
- c) approvare e modificare gli orientamenti nonché le linee programmatiche dell'associazione e dei suoi organi
- d) deliberare le eventuali adesioni dell'associazione ad Organizzazioni e Federazioni che perseguono scopi simili
- e) stabilire il numero dei componenti della Commissione Elettorale e nominare gli stessi
- f) deliberare le modifiche dello statuto
- g) deliberare lo scioglimento dell'associazione
- h) deliberare su tutti quegli argomenti sottoposti alla sua approvazione da parte degli altri organi sociali, ed esercitare ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti da esso derivanti

L'assemblea può inoltre sottoporre note o avanzare proposte al consiglio direttivo.

Art. 12 – La Convocazione dell’Assemblea

L’assemblea si riunisce presso la sede associativa o altrove quando quest’ultima non sia disponibile. L’assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’associazione almeno una volta all’anno, entro il 30 di aprile, per la discussione degli affari generali e particolari, per portare a conoscenza degli associati l’attività svolta durante l’anno dagli altri organi sociali e per l’approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo.

L’assemblea deve essere comunque convocata ogni qual volta si renda necessario deliberare sugli argomenti di cui al precedente articolo, ovvero ogni qual volta lo richieda il consiglio direttivo, ovvero un decimo degli associati maggiorenni mediante domanda scritta recante l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.

L’assemblea deve essere convocata almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato degli organi sociali al fine di eleggerne di nuovi.

L’avviso di convocazione, da affiggere nella sede sociale, deve contenere l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, e dovrà essere diffuso almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Art. 13 – La Validità delle Riunioni e delle Votazioni

L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione non può aver luogo lo stesso giorno della prima convocazione.

Tutte le deliberazioni dell’assemblea vengono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti.

La delibera relativa alle modifiche statutarie deve essere approvata con il voto favorevole di almeno un ventesimo degli associati maggiorenni.

Tutti i voti vengono espressi in forma palese tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto personale in quanto non sono ammessi i voti per delega.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, primo comma, del Codice Civile, gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di proposta e di impulso dell’attività dell’associazione, deputato sia alla cura del patrimonio associativo che al suo incremento.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette membri ad un massimo di quindici membri, cui si aggiunge un consigliere per ogni sezione distaccata al momento delle elezioni. Il numero dei consiglieri deve essere sempre dispari.

Dura in carica tre anni, dal giorno dell’insediamento fino all’insediamento del consiglio successivo, ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili.

Il consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente dell’associazione e, su proposta di questo, uno o due Vice Presidenti, che sostituiscono, anche disgiuntamente, Il Presidente nelle sue funzioni in caso di decesso, dimissioni, decadenza, permanente ovvero temporaneo impedimento, sino all’elezione del nuovo Presidente.

Nella stessa sede ha la facoltà di nominare altresì il segretario ed il Tesoriere.

Il consiglio direttivo di norma si riunisce almeno una volta al mese, ed è convocato dal Presidente, ovvero un terzo dei suoi componenti, può chiederne la riunione straordinaria quando ne ravvisi l’opportunità, mediante istanza scritta presentata al presidente, il quale è tenuto a convocarlo entro cinque giorni dal deposito della richiesta.



Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando vi è la presenza della maggioranza più uno dei suoi membri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 – I Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- 
- a) predisporre in genere tutti i piani e programmi di indirizzonecessari alla gestione dell'associazione, seguendo e verificando la realizzazione dei progetti approvati;
 - b) dirigere il servizio attivo di tutte le attività associative, provvedendo all'amministrazione dell'associazione ed al suo regolare funzionamento;
 - c) eseguire i deliberati dell'assemblea;
 - d) determinare l'ammontare della quota associativa annua, nonché degli eventuali contributi straordinari, stabilendone le modalità di riscossione;
 - e) istituire commissioni o comitati, ovvero istituire o sopprimere le sedi secondarie, le delegazioni e gli uffici distaccati, nonché le sezioni;
 - f) stilare un apposito regolamento interno che, su proposta degli associati ed in conformità alle norme del presente statuto, regoli il funzionamento, gli aspetti pratici e particolari della vita associativa e le attività di volontariato. E' altresì compito del consiglio direttivo approvarne le eventuali modifiche, dandone comunicazione al corpo sociale;
 - g) Formulare le proposte in materia di modifiche statutarie e di scioglimento dell'associazione;
 - h) Stipulare convenzioni, contratti, accordi nel perseguimento degli obiettivi sociali;
 - i) Intraprendere rapporti con le istituzioni pubbliche e/o private;
 - j) Istituire ulteriori cariche, all'interno del consiglio stesso, ovvero articolazioni degli organi sociali resi necessarie per il buon andamento dell'associazione;
 - k) Adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
 - l) Demandare ad uno dei suoi membri od a professionisti esterni l'incarico di espletare uno o più negozi determinati, rilasciando regolari procure sottoscritte dal presidente;
 - m) Rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, per il per il compimento anche in via continuativa di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di incarichi di ordinaria amministrazione per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'associazione, stabilendo criteri, condizioni e limiti;
 - n) Predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;
 - o) Nominare i delegati per la rappresentanza dell'associazione al congresso regionale e nazionale di ANPAS.

Il consiglio direttivo può proporre la costituzione di altri enti, istituzioni non profit ovvero deliberare la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'associazione, e proporre altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto, da sottoporre, comunque, all'approvazione dell'assemblea dei soci. In tal caso la relativa proposta dovrà essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio stesso.

Spettano altresì in via esclusiva al consiglio direttivo la vendita e l'acquisto di beni immobili, la contrazione di mutui e la richiesta di affidamenti bancari.

Il consiglio direttivo ordina e dispone riguardo alla composizione ed al funzionamento della struttura operativa dell'organizzazione, ovvero delibera i provvedimenti di assunzione e di licenziamento, e cura i rapporti con il personale dipendente, ivi compresa anche l'adozione dei provvedimenti disciplinari secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 16 – La Decadenza dalle Cariche e degli Organi Associativi

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive, verrà dichiarato decaduto.

Il consigliere destinatario di tale provvedimento dovrà essere preventivamente informato ed invitato ad esporre dinanzi al consiglio direttivo le proprie ragioni difensive.

Se durante il mandato uno o più membri di un organo collegiale vengono a cessare dalle proprie funzioni per una qualsiasi causa, l'organo in questione deve provvedere alla loro sostituzione a titolo provvisorio, nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione seguirono nella graduatoria della votazione.

Le funzioni di questi ultimi cessano comunque alla data in cui doveva spirare il mandato dell'eletto che viene sostituito.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti di un organo collegiale ne comporta la decadenza.

La decadenza del consiglio direttivo potrà verificarsi altresì per gravi contrasti avvenuti al suo interno, palesatisi mediante la presentazione congiunta delle dimissioni, scritte e motivate, di almeno un terzo dei suoi componenti.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella degli altri organi associativi elettivi. Qualora si verifichi tale ipotesi, il presidente dell'associazione deve convocare immediatamente l'assemblea degli associati per l'indizione di nuove elezioni.

Art. 17 – La Presidenza dell'Associazione

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il presidente convoca l'assemblea, convoca e presiede il consiglio direttivo, e svolge, nel rispetto delle competenze nel rispetto dei vari organi collegiali, compiti di stimolo e di coordinamento istituzionale al fine di assicurare l'ordinato funzionamento complessivo degli organi e della struttura operativa.

Compie atti o categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal consiglio direttivo.

Il presidente sottoscrive tutti gli atti e i contratti stipulati dall'associazione, può nominare avvocati nelle liti attive e passive che coinvolgono l'associazione, ed in generale compie ogni atto che occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dallo statuto e dai regolamenti da esso derivanti.

Viene eletto dal consiglio direttivo e dura in carica tre anni, ed è immediatamente rieleggibile, sino a un massimo di quattro mandati consecutivi.

Il presidente, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno per il buon andamento dell'associazione, anche di competenza del consiglio direttivo, salvo poi sottoporlo alla ratifica del consiglio stesso in una riunione da convocarsi nel più breve tempo possibile.

Al presidente spetta, congiuntamente con il segretario, la sottoscrizione della corrispondenza, nonché dei verbali del consiglio direttivo.

Al presidente spetta, congiuntamente con il tesoriere, la sottoscrizione delle quietanze per gli incassi ed i pagamenti.

Art. 18 – L'Ufficio di Presidenza

Il consiglio direttivo nella sua seduta di insediamento può nominare l'ufficio di presidenza con il compito di portare a compimento ed eseguire i suoi deliberati, fatti salvi altri compiti ed incarichi specifici da deliberare di volta in volta.

Dunque, l'ufficio di presidenza è l'organo esecutivo dell'associazione, cui spetta dare attuazione pratica di quanto deliberato dal consiglio direttivo per raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi da questo predisposti, rispettando altresì le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

E' composto dal Presidente, dai vice presidenti e da un numero di consiglieri nominati dallo stesso consiglio direttivo, su indicazione del presidente stesso.

L'ufficio di presidenza dura in carica tre anni, salvo decadenza del consiglio direttivo.

I suoi membri sono immediatamente rieleggibili, sino ad un massimo di quattro mandati consecutivi.

L'ufficio di presidenza ha altresì la funzione di predisporre l'o.d.g. per la convocazione del consiglio direttivo.

Qualora siano assunte decisioni mediante votazioni il cui risultato sia di parità, il voto del presidente è determinante.

Art. 19 – Revisore

L'Associazione deve dotarsi di un Revisore iscritto all'Albo dei revisori legali.

Il Revisore è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti. Viene nominato nell'assemblea dei soci che nomina la commissione elettorale prima del rinnovo degli altri organi associativi.

Art. 19.1

Il Revisore provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, e sociale/il rediconto finanziario per cassa predisposti/o dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

Art. 19.2

Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Revisore svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Fondazione;
- b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato,
- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) il monitoraggio sulle osservanze delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;
- g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Art. 19.3

Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

Art. 19.4

Il Revisore può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Art. 20 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti dal corpo degli associati con le stesse modalità dei consiglieri e da un supplente. Nella prima riunione dopo la nomina, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il presidente.

Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri esercita il suo ufficio di organo arbitrale e di organo disciplinare su richiesta degli interessati. In particolar modo sono suoi compiti:

- a) Vigilare sulla corretta applicazione dello statuto da parte degli organi sociali;
- b) Deliberare in merito all'istanza di rigetto della domanda di ammissione all'associazione presentata dal Presidente, come previsto dallo statuto;
- c) Dirimere qualsiasi controversia, ovvero contrasto per questioni di competenza, che insorga tra gli organi dell'associazione, qualora sia uno di questi a chiederne l'intervento;
- d) Dirimere qualsiasi controversia insorga tra i componenti degli organi dell'associazione ovvero tra gli organi e gli associati;
- e) Intervenire in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'associazione stessa o offuscarne il suo nome.

Decide a maggioranza senza formalità di procedura.

Delle proprie riunioni il collegio dei Probiviri redige un verbale da trascrivere in un apposito libro.

Art. 20.1 - Decadenza dalla carica e sostituzione

Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;
- c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;
- d) l'assenza ingiustificata per due volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

Art. 20.2

Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato al Collegio dei Probiviri e sempre all'Assemblea qualora il conflitto interessi un membro del Collegio dei Probiviri

Art. 20.3

Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

Art. 20.4

Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione di un soggetto avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle



deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.

Art. 20.5

Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti.

Art. 20.6

Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

Art. 20.7

Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 20.8 - Verbalizzazione riunioni

Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e dal segretario

Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

Il segretario può essere anche un associato non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.

In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta

TITOLO IV – LE ELEZIONI

Art. 21 – Le Elezioni delle Cariche Associative

Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali hanno luogo ogni tre anni.

Le elezioni si svolgono in due giorni, di cui uno festivo, e sono indette dall'assemblea, che deve essere convocata almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato degli organi sociali al fine di eleggerne di nuovi. In caso di dimissioni e/o decadenza del consiglio direttivo, l'assemblea dovrà essere convocata nel termine massimo di venti giorni dalle dimissioni o dalla decadenza per procedere al rinnovo del consiglio stesso.

Per l'elezione delle cariche associative tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto e potranno presentare la propria candidatura per tutti gli organi associativi purchè siano iscritti all'associazione da almeno tre mesi e non si trovino in stato di morosità.

La presentazione della candidatura potrà essere generale per tutti gli organi sociali da rinnovare ovvero per uno solo di questi.

L'assemblea nomina una Commissione Elettorale che avrà la funzione di reperire i nominativi per le elezioni, di controllare la legittimità delle procedure di votazione, nonchè lo scrutinio dei voti.

In tale assemblea viene nominato il revisore dei conti.

Art. 22 – La Commissione Elettorale

La commissione elettorale viene eletta dall'assemblea, che contestualmente delibera il numero dei consiglieri da eleggere.

La commissione elettorale, che funziona anche da seggio elettorale, è composta da un numero di associati non inferiore a tre, e può avvalersi della collaborazione di altri associati esterni, purchè non risultino candidati.

Nomina la suo interno, alla prima riunione, un presidente che coordina i lavori della stessa ed un segretario che provvede a redigere un apposito verbale di ogni operazione compiuta e di ogni decisione assunta.

Non possono far parte della commissione elettorale quei soggetti nei cui confronti sono pendenti procedimenti disciplinari oppure sono già stati emessi provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni. Delibera a maggioranza dei suoi componenti e provvede alla tenuta di un verbale di ogni sua seduta.

La commissione elettorale ha il compito di gestire tutte le operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi associativi.

I membri della commissione elettorale non possono presentarsi come candidati per le elezioni degli organi associativi.

Art. 24 – I compiti della Commissione Elettorale

Spetta alla commissione elettorale:

- a) ricevere, stimolare e promuovere la presentazione delle candidature, adoperandosi affinché siano rappresentativi di tutto il territorio dove opera l'associazione e verificare l'eleggibilità dei candidati.
- b) Costituire le liste collocando i candidati in ordine alfabetico, liste che devono essere rese note agli associati almeno quindici giorni prima che si tengano le elezioni e che dovranno contenere un numero di candidati ritenuto opportuno dalla commissione stessa, purchè non inferiore a venti per il consiglio direttivo ed a cinque per gli altri organi collegiali;
- c) Informare il corpo associativo, tramite l'affissione di appositi manifesti ed altri efficaci mezzi di comunicazione, della data delle elezioni, ed anche dei requisiti da possedere per presentarsi come candidati, delle modalità e dei tempi per la presentazione delle candidature, che, in ogni caso, devono pervenire alla commissione stessa entro venti giorni dalla data fissata per lo svolgimento delle elezioni, e dell'ubicazione dei seggi elettorali, degli orari di apertura e chiusura dei seggi elettorali ed infine, delle modalità di voto.
- d) Predisporre il materiale ed i locali per le operazioni di voto
- e) Autenticare le schede elettorali tramite la loro sottoscrizione
- f) Controllare il corretto svolgimento delle operazioni di voto
- g) Dirimere le controversie interpretative che possono insorgere durante le operazioni elettorali

La commissione elettorale entro tre giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle candidature esprime il proprio parere sulla regolarità delle stesse, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Le candidature non ritenute regolari possono essere regolarizzate entro due giorni

La commissione elettorale, qualora l'assemblea lo richieda, deve provvedere ad inviare a tutti gli associati aventi diritto di voto le liste elettorali.

Art. 25 – Le Elezioni e le Modalità di Espressione del Voto

Per le cariche associative il voto segreto viene espresso su scheda.

La scheda riporta esclusivamente la dicitura dell'elezione per la quale è utilizzata e l'elenco delle candidature in ordine alfabetico

L'espressione del voto per un numero di candidati superiore a quello consentito rende nulla la scheda.

Qualora lo ritenga opportuno l'assemblea può individuare il ricorso a diverse forme di espressione del voto individuale segreto

Gli associati esprimono il voto per le elezioni degli organi associativi secondo le seguenti modalità:



- a) per il consiglio direttivo con preferenze in numero non superiore al numero di membri stabilito dall'assemblea;
- b) per il collegio dei probiviri con preferenze in numero non superiore a tre

Sono eletti nel consiglio direttivo i candidati che ottengono il maggior numero di voti fino alla concorrenza dei posti disponibili; gli altri candidati formano la graduatoria dei non eletti, in ordine decrescente in base ai voti ottenuti.

Sono eletti membri effettivi del collegio dei probiviri i primi tre candidati della graduatoria, mentre il quarto in graduatoria risulta membro supplente.

Per le elezioni delle cariche associative, in caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane di età.

Art. 26 – Lo Scrutinio delle Schede

Allo spoglio delle schede dovranno assistere almeno i due terzi dei componenti della commissione elettorale. Il segretario redigerà il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio, che verrà sottoscritto dai componenti della commissione.

Le eventuali contestazioni, sorte durante le operazioni elettorali, dovranno venire inserite nel verbale con la sottoscrizione dell'autore e verranno esaminate e giudicate insindacabilmente dalla commissione elettorale appositamente riunita.

Art. 27 – L'Insediamento

La riunione di insediamento degli eletti viene stabilita dalla commissione elettorale nel termine massimo di quindici giorni dallo scrutinio

Tale riunione, alla quale parteciperanno solo gli amministratori risultati eletti, viene introdotta e presieduta dalla commissione elettorale.

TITOLO V – Risorse Economiche

Art. 28 - Risorse

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi richiesti agli associati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
- d) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
- e) dalle rendite patrimoniali;
- f) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- g) dalla raccolta di fondi;
- h) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- m) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 29 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa

intestati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 30 – La Gratuità delle Cariche

Qualsiasi carica direttiva, salvo la carica di revisore dei conti esercitata da persona estranea all'associazione, viene assolta dagli eletti in maniera rigorosamente gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentalmente provate per l'attività prestata a favore dell'associazione, e comunque entro i limiti stabiliti dagli organi sociali.

I dipendenti dell'associazione non possono ricoprire alcuna carica elettiva.

Art. 31 Divieto di distribuzione

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 117/2017

TITOLO VI – SCRITTURE CONTABILI

Art. 32 – Esercizio finanziario e scritture contabili

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 32.1

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32.2

Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

Art. 32.3

Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 32.4



Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Revisore e ad ogni altra relazione prevista per legge.

Art. 32.5

Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Libri sociali

L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

Art. 33.1

I libri di cui alle lettere a); b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri di cui sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

Art. 33.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi.

Art. 34 – Regolamenti

Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

Art. 34.1

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 34.2

Il Consiglio Direttivo può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

Art. 34.3

I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 35 – Codice Etico

Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

Art. 36 – Lavoratori dipendenti od autonomi

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o

di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Art. 36.1

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

Art. 37 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di un ventesimo degli associati aventi diritto al voto.

Art. 37.1

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

Art. 37.2

I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

